

IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE

DAL 01 APRILE 2022 AL 31 OTTOBRE 2022

Si ricorda che il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.03.2021 del Comune di Albenga, è **dal 1 Aprile 2022 al 31 Ottobre 2022**. Pertanto, **a decorrere dal 01 APRILE 2022**, l'imposta di soggiorno è applicata secondo le nuove modalità indicate nella delibera di Consiglio Comunale sopracitata. Si comunica inoltre che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, si assegna al gestore la nuova qualifica di **"Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi"**; questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, indipendentemente dal fatto che l'ospite abbia provveduto o meno al pagamento. A seguito di tale novità normativa, non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di omesso versamento dell'imposta di soggiorno. L'articolo 180 modifica inoltre anche la scadenza e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, che dovrà essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** con riferimento a tutte le somme dovute per l'anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, permane l'obbligo di comunicazione e versamento periodico delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento. Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa **da 100 al 200 per cento** dell'importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, ai sensi dell'art.11 del regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.03.2021.